

Convenzione
fra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
e la Regione Lazio

ai fini dell'avvalimento di Italia Lavoro S.p.A. in chiave di sussidiarietà, per la gestione diretta di misure, supporti e interventi svolti anche nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego a fronte di specifiche esigenze organizzative e strutturali

~~~~~ O ~~~~~

Tra la Regione Lazio - Direzione regionale "Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili" del "Dipartimento sociale" (di seguito "Regione"), rappresentata dal Direttore regionale, dott.ssa Lea Battistoni nata a.....il.....e domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 – Roma, CF.....

ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione (di seguito "Ministero") rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Matilde Mancini, nata a.....il.....e domiciliata per la carica presso Il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Via Fornovo, 8 - Roma, CF.....

PREMESSO CHE:

- i. nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 – Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione, la Regione Lazio è titolare di un Programma Operativo Regionale (di seguito “POR”), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 28 marzo 2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione CE n. C (2007) 5769 del 21 novembre 2007;
- ii. la Deliberazione del CIPE n. 36 del 15 giugno 2007 cofinanzia a livello nazionale i Programmi Operativi approvati nell'ambito del QSN 2007-2013 per l'Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione FSE 2007-2013 a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183 del 1987;
- iii. nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione CE n. C (2007) 5761 del 21 novembre 2007 il Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione (di seguito “PON”)a titolarità del MPLS - DG Politiche Orientamento e Formazione;
- iv. la Regione si è dotata del “Masterplan regionale per i servizi per il lavoro”, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 837 del 18 novembre 2008;
- v. la strategia alla base del POR, precisata attraverso il piano esecutivo triennale del POR FSE, approvato con la delibera di Giunta n. 213 del 2008, mira, tra gli altri obiettivi, a realizzare azioni dirette a:

- a. facilitare le transizioni al lavoro attraverso la promozione di tirocini e lo sviluppo di programmi di work experiences, anche in processi di mobilità geografica interregionale e transnazionale, per l'inserimento al lavoro e la qualificazione delle condizioni occupazionali di disoccupati, inoccupati e soggetti in condizione di svantaggio;
  - b. accompagnare il processo di attuazione del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla definizione ed all'implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché alla definizione ed implementazione del sistema di accreditamento;
  - c. attivare azioni di sistema finalizzate a rendere più efficaci le attività dei Servizi Pubblici per l'Impiego, attraverso la promozione di iniziative di contrasto al lavoro non regolare;
- vi. La strategia alla base del PON mira, tra gli altri obiettivi:
- a. ad aggiornare, specializzare e rendere più efficaci gli strumenti di programmazione e gestione dei servizi per il lavoro;
  - b. a consolidare e qualificare il sistema dei servizi per l'impiego potenziandone i servizi e migliorandone gli standard di attività;
- vii. Italia Lavoro si configura come ente strumentale del Ministero avente come mission il compito di offrire servizi e svolgere azioni nell'ambito delle competenze esclusive e concorrenti che la Costituzione assegna allo Stato in materia di lavoro.

In particolare Italia Lavoro collabora con Regioni, Province, amministrazioni locali, soggetti pubblici, fornendo supporto per :

- a. qualificare e sostenere l'evoluzione dei SpL nell'ottica di rendere strutturale l'utilizzo dei Servizi competenti e di incrementare le azioni a favore delle persone in cerca di prima e nuova occupazione;
  - b. consolidare le politiche di Welfare to Work nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali, degli inoccupati e dei disoccupati anche di lunga durata;
  - c. rafforzare le politiche a favore delle fasce di popolazione particolarmente svantaggiate;
  - d. potenziare le politiche per la gestione dei flussi provenienti dai paesi di origine o presenti sul territorio nazionale;
  - e. consolidare politiche di accompagnamento al lavoro dei giovani usciti dal sistema formativo;
  - f. sviluppare azioni per integrare politiche occupazionali con programmi di sviluppo locale;
- viii. la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 21 marzo 2007 prevede che “le Regioni e le Province autonome, d'intesa con il Ministero, possono avvalersi di Italia Lavoro in chiave di sussidiarietà, anche per la gestione diretta di misure, supporti e interventi svolti anche nell'ambito dei servizi pubblici per l'impiego per sopperire a particolari esigenze organizzative e strutturali”;
- ix. le azioni di cui alle lettere a., b. e c. del precedente paragrafo v. Si configurano come misure di interesse comune sia del Ministero sia della Regione, in chiave di sussidiarietà, e che su di esse possono essere affidate attività di assistenza ad Italia Lavoro S.p.A.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## Art. 1

1. La Regione ed il Ministero collaborano nello svolgimento di azioni dirette:
  - a. ad aggiornare, specializzare e rendere più efficaci gli strumenti di programmazione e gestione dei servizi per il lavoro;
  - b. a consolidare e qualificare il sistema dei servizi per l'impiego potenziandone i servizi e migliorandone gli standard di attività.
2. Il Ministero autorizza Italia Lavoro S.p.A. alla realizzazione di attività di supporto tecnico, metodologico e scientifico in favore della Regione relativamente alle iniziative di cui al comma 1.

## Art. 2

1. La Regione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione può avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. quale ente strumentale del Ministero
2. Le attività del comma 1 consistono in azioni dirette a:
  - a. facilitare le transizioni al lavoro attraverso la promozione di tirocini e lo sviluppo di programmi di work experiences, anche in processi di mobilità geografica interregionale e transnazionale, per l'inserimento al lavoro e la qualificazione delle condizioni occupazionali di disoccupati, inoccupati e soggetti in condizione di svantaggio;

- b. accompagnare il processo di attuazione del Masterplan regionale dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla definizione ed all'implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché alla definizione ed implementazione del sistema di accreditamento;
  - c. attivare azioni di sistema finalizzate a rendere più efficaci le attività dei Servizi Pubblici per l'Impiego, attraverso la promozione di iniziative di contrasto al lavoro non regolare.
3. La regolazione delle condizioni attraverso le quali realizzare gli interventi del comma 2 è ricondotta a provvedimenti amministrativi della Regione Lazio ed a convenzioni fra questa e Italia Lavoro S.p.A., sulla base di specifici piani operativi approvati, previa comunicazione al Ministero, dalla Regione nei quali siano, comunque, precisati: gli obiettivi specifici; le azioni da realizzare; le risorse messe a disposizione, tempi e modalità di intervento.

### Art. 3

- 1. La Regione svolge le funzioni di coordinamento generale delle iniziative di cui all'articolo 2, così come previsto per gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del POR.
- 2. Per la realizzazione delle attività dell'articolo 1 la Regione mette a disposizione risorse derivanti dal POR ed in particolare dalle misure dell'Assessorato Lavoro di cui alla DGR n. 213 del 2008 (PET), con

particolare riferimento agli Assi prioritari I - Adattabilità, II – Occupabilità e III – Inclusione.

Art. 4

1. Ai fini dell'articolo 3, comma 1 la Regione informa periodicamente il Ministero delle attività realizzate, predisponendo relazioni trimestrali.
2. La Regione ed il Ministero si impegnano ad una verifica annuale congiunta del fabbisogno di assistenza tecnica in funzione di una rimodulazione degli interventi che si rendesse eventualmente necessaria in relazione a mutamenti del quadro normativo nazionale o regionale di riferimento.
3. La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni sua parte, a seguito di cambiamenti intervenuti nel contesto di riferimento, su richiesta di una delle due Parti.

Roma, .....

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Direzione generale

.....

Regione Lazio

Direzione regionale Lavoro, Politiche giovanili, Pari opportunità

.....